INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 2

Modalità di erogazione

L'indennita' di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta'. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1988, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-2-modalita-di-erogazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it